



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 128 del 03/08/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2010, n. 1761

Comune di MELENDUGNO (LE). Piano Urbanistico Esecutivo Sub Comparto C1.5e. D.C.C. n. 61 del 09.11.2009. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Ditta: Luigi De Pascalis.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

### **PREMESSO CHE**

-con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

- l'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del DLgs n. 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico. Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

### **Iter procedurale**

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di MELENDUGNO (LE) è pervenuta la sotto indicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato Qualità del Territorio ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli /l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

Nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del P.U.T.T./P., come stabilito dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere di progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ossia:

- le opere da realizzare siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- le opere da realizzare siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- le opere da realizzare non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura e assume, se necessario ed esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione paesaggistica:

- per opera regionale viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica viene concessa dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio;
- per opera di altro soggetto va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del Comune interessato che deve esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni valendo il silenzio assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni nel caso di soggetto diverso dal Comune) previa istruttoria dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio.

Con nota comunale n. 2898 del 10.02.10 acquisita al prot. regionale n. 3217 del 19.02.10, il Comune di Melendugno (LE) ha convocato una conferenza di servizi, in data 11.03.2010, ai sensi del comma 5, art. 16 della L.R. n. 20/2001 relativa al progetto in oggetto trasmettendo contestualmente la documentazione scritto-grafica relativa al P.U.E. del sub comparto denominato C1.5e, adottato con D.C.C. n. 61 del 09.11.2009.

Entrando nello specifico si precisa che con la predetta nota, il Comune di Melendugno ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica (in unica copia):

- D.C.C. n. 61 del 09.11.2009
- Tav. 1 Relazione tecnica descrittiva
- Tav. 2 Stralcio PRG - Immagine satellitare - Stralcio catastale -Aerofotogrammetrico
- Tav. 3 Studio di coordinamento del comparto C1.5
- Tav. 4 Rilievo celeri metrico del comparto C1.5
- Tav. 5 Rilievo celeri metrico delle particelle del sub-comparto C1.5e
- Tav. 6 Planimetria generale del comparto C1.5
- Tav. 7 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete viaria

- Tav. 8 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di fognatura nera
- Tav. 9 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di fognatura pluviale
- Tav. 10 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete idrica
- Tav. 11 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di distribuzione del gas metano
- Tav. 12 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di distribuzione elettrica
- Tav. 13 Opere di urbanizzazione primaria del comparto C1.5: rete di pubblica illuminazione
- Tav. 14 Planimetria generale comparto C1.5 - Planimetria di progetto sub-comparto C1.5e
- Tav. 15 Planimetria piano interrato
- Tav. 16 Planimetria piano terra
- Tav. 17 Planimetria piano primo
- Tav. 18 Prospetti
- Tav. 19 Tipologia A: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 20 Tipologia B-C: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 21 Tipologia D: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 22 Tipologia E-F-G: piante-prospetti-sezioni
- Tav. 23 Norme tecniche di attuazione
- Tav. 24 Valutazione costo di costruzione delle opere di urbanizzazione
- Tav. 25 Schema di convenzione
- Tav. 26 Scheda urbanistica
- Tav. 27 Planimetria dei punti di fuoco - Documentazione fotografica
- Tav. 28 Verifica di compatibilità rispetto al PUTT/P
- Tav. 29 Relazione geologica

A seguito dell'esame degli atti e della documentazione scritto-grafica prodotta, la P.O. di Lecce del Servizio Urbanistica della Regione, con nota protocollo regionale n. 4795 del 09.03.2010 (inviata solo via fax), rilevava quanto di seguito testualmente riportato:

(...) Dall'esame degli atti pervenuti, si rileva che le proposte progettuali riguardano Piani Urbanistici Esecutivi disciplinati dalla L.R. n. 20/2001. Tuttavia occorre precisare che il Piano Urbanistico Esecutivo (art. 15 della L.R. n. 20/2001) è lo strumento attuativo, di iniziativa pubblica o privata, mediante il quale viene data attuazione al P.U.G., qualora vigente.

Conseguentemente, per le proposte progettuali in oggetto, si ritiene che non ricorrano presupposti dell'art. 16 della L.R. n. 20/2001, essendo il Comune di Melendugno dotato di P.R.G. ai sensi della L.R. n. 56/80, e che per i progetti in oggetto valgano le procedure della stessa L.R. n. 56/80 nonché, verificandone le condizioni, quelle dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

In considerazione di quanto sopra rilevato, rimanendo a disposizione per qualsivoglia chiarimento, si chiedono, a codesta Amministrazione, precisazioni in merito, fermo restando che lo scrivente ufficio non prenderà parte alla conferenza di servizi erroneamente convocata.(...)

Con nota prot. n. 9129 del 28.04.2010, acquisita al protocollo regionale n. 8120 del 29.04.2010, il Comune di Melendugno inviava chiarimenti prendendo atto di quanto prospettato dal Servizio Urbanistica regionale e chiedendo il rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto in oggetto. Inoltre, con la medesima nota, l'Amministrazione Comunale, trasmetteva la certificazione di avvenuta pubblicazione della D.C.C. n. 61 del 09.11.2009 con avvenuta pubblicazione e assenza di opposizioni e/o osservazioni in merito.

Descrizione intervento proposto

INTERVENTO: Comune di MELENDUGNO (LE). Piano Urbanistico Esecutivo relativo al sub comparto C1.5e. D.C.C. n. 61 del 09.11.2009.

Soggetto proponente: Luigi De Pascalis.

Le aree interessate dalla proposta progettuale risultano censite nel N.C.T. del Comune di Melendugno al Foglio n. 28 particelle nn. 71, 72 e 73 e sono classificate dal P.R.G. vigente come “zone C.15, sub comparto C1.5e di espansione dei centri interni” e “Fascia di rispetto stradale” per una superficie complessiva di 18.062,36 mq. Il progetto si sviluppa su 17 lotti ognuno con accesso diretto dalla viabilità di piano. Nei lotti da 1 a 16 si prevede la costruzione di un fabbricato con piano completamente interrato (garage) e due piani fuori terra costituiti da abitazioni; nel lotto 17 è prevista la costruzione di due distinte abitazioni, entrambe con piano interrato e piano terra.

La soluzione progettuale proposta si articola secondo i seguenti parametri urbanistico -edilizi più significativi:

Superficie netta mq 10.736,87

Volume edificabile mc 14.497,69

Piani fuori terra 2

Superficie coperta mq 2548,84

I.f.t. mc/mq 1,35

Rapporto di copertura % 23,7

Standard mq 1250

-attrezzature interesse comune mq 596

-verde attrezzato mq 492

-parcheggi mq 189

Abitanti insediabili 50

Istruttoria rapporti con il P.U.T.T./P.

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue.

Le aree interessate dall'intervento risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato “C” e quindi si riscontra, innanzitutto, la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Melendugno (LE) con la richiesta del parere paesaggistico in oggetto inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) per gli ambiti di valore distinguibile “C” prevedono la “salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica”.

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) relative agli A.T.E. di tipo “C” e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Per il sistema “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”, va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (definiti gli ambiti distinti di cui all'art. 3.02), di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale. Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni di attività estrattive vanno limitate ai materiali di inderogabile necessità e di difficile reperibilità.

- Per il sistema “copertura botanico-vegetazionale e colturale”, va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) sia la protezione e la

conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono. Va inoltre prescritto che tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con: la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

- Per il sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti. Va, inoltre, prescritto che, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) dal punto di vista paesaggistico si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale: l'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

Per ciò che attiene ai beni diffusi del paesaggio agrario sottoposti a tutela dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., da sopralluoghi e verifica delle ortofoto regionali, emerge che nell'area d'intervento insistono alcuni muretti a secco nonché alcuni alberi di ulivo. Tali componenti rappresentano comunque beni tutelati dal P.U.T.T./P. che verrebbero direttamente interessati dall'attuazione del progetto e per i quali valgono le disposizioni di tutela previsti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del piano regionale. Riguardo alla presenza di alberi di ulivo presenti nell'area interessata dall'intervento, fermo restando che comunque l'art. 3.14 delle N.T.A. riconosce come beni da salvaguardare piante isolate o a gruppi che rappresentino elementi peculiari della storia, della cultura e del paesaggio agrario pugliese, si ricorda che l'abbattimento, espianto e trapianto degli alberi di ulivo a carattere non monumentale sono disciplinati dalla legge n. 144 del 14.02.1951, mentre per quelli a carattere monumentale valgono le disposizioni della L.R. n. 14/07.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale ricade su aree non interessate da altri specifici ordinamenti vincolistici previgenti all'entrata in vigore del P.U.T.T./P. (decreti Galasso, vincolo ex L. 1497/1939, vincolo idrogeologico, vincoli ex art. 1 L. 431/1985 come modificato dall'Art. 142 del DLgs 42/2004).

Valutazione della compatibilità paesaggistica

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell'intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito di riferimento in cui l'intervento andrà

a collocarsi risulta posizionato a sud-ovest del centro abitato di Melendugno, a ridosso dello stesso in un contesto rurale caratterizzato da assenza di edificazione, superfici coltivate ma non connotato, sostanzialmente, da un elevato grado di naturalità, attesa l'esistenza di alcuni elementi di ruralità residua nonché del centro abitato.

Con riferimento in particolare all'area oggetto d'intervento questa non risulta interessata direttamente dalla presenza di alcun ambito territoriale distinto dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Quindi, non essendo direttamente interessato dalle opere in progetto alcun ambito territoriale distinto con la relativa "area di pertinenza" e/o "area annessa" (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T./P. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), non si rileva, per il caso in specie, alcuna interferenza significativa (ovvero alcun vincolo di immodificabilità assoluta e/o relativa) tra l'intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P..

Pertanto l'intervento proposto non configura alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l'area interessata direttamente dalle opere in progetto (con riferimento ai sistemi "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico"; "copertura botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica"; "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa") appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero priva di elementi paesaggistici strutturanti; pertanto l'intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento e non già all'interno della specifica area d'intervento.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'intervento proposto, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisca sia con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetti le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso "C" in cui le opere ricadono.

La prevista trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che comunque l'intervento in progetto comporta, poiché non interferisce, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta sostanzialmente idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi che, come in precedenza già specificato, si presenta privo di un rilevante grado di naturalità.

A quanto sopra va altresì aggiunto che l'intervento in progetto, per le sue caratteristiche tipologiche non risulta pregiudizievole alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento da operarsi mediante la futura pianificazione comunale.

## Conclusioni e prescrizioni

In relazione al parere paesaggistico di competenza previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C", sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Al fine di consentire un migliore inserimento del PdL nel contesto paesaggistico esistente e di migliorarne le condizioni di sostenibilità, si indicano le seguenti prescrizioni:

- in sede di progettazione definitiva, si prescrive la completa ricognizione degli elementi diffusi nel

paesaggio agrario aventi notevole significato paesaggistico come definiti nell'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e in particolare degli ulivi e dei muretti a secco. A tal fine si prescrive la salvaguardia degli ulivi presenti, in particolar modo di quelli adiacenti la S.P. Melendugno-Calimera. Eventuali espianti dovranno essere seguiti da successivo reimpianto in aree adiacenti all'interno della stessa area di lottizzazione. Viene fatto salvo quanto previsto dalla L.R. n. 14/07;

- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;

- la vegetazione di nuovo impianto sia realizzata con essenze arboree e/o arbustive autoctone. Sia privilegiato l'impianto lungo il tracciato stradale a sud del comparto al fine di costituire viale alberato di accesso al centro urbano e nei pressi degli edifici, al fine di creare ombreggiamento e migliorare il microclima locale;

- le pavimentazioni carrabili o pedonali interne ai lotti, i marciapiedi e i parcheggi, siano realizzati con materiale drenante (es. pietra locale a giunto aperto, glicerino, ecc.); -ai fini del miglioramento delle condizioni di sostenibilità complessiva e in applicazione della L.R. n. 13/2008: siano previsti per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili; sistemi di raccolta delle acque meteoriche ed eventuale realizzazione di reti duali; la viabilità preveda possibilmente la realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili in sede propria con opportune schermature arbustive/arboree;

- nella realizzazione degli edifici sia privilegiato l'uso di materiali che consentano di recuperare le tradizioni produttive e costruttive locali; siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo o materie prime riciclabili; siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas terra inglobati; rispettino il benessere e la salute degli abitanti;

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico relativamente all'intervento in oggetto ricadente in un A.T.E. classificato "C" ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., fermo restando, che rimane nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dello stesso alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Si ritiene di specificare che in mancanza del presente parere paesaggistico non era possibile procedere alla approvazione definitiva del progetto in oggetto ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., e, pertanto, il Comune di Melendugno dovrà procedere, a seguito del rilascio del presente parere, alla definitiva approvazione nel rispetto dei contenuti del presente provvedimento. Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P..

Viene fatta salva dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni, pareri e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio al Comune di Melendugno del parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. con prescrizioni e nei termini innanzi esplicitati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i..

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento, dal responsabile della P.O. di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;  
DI RILASCIARE al Sig. Luigi De Pascalis, relativamente al Piano di Lottizzazione del Sub Comparto C1.5e dello strumento urbanistico generale di Melendugno, adottato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 09.11.2009, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott.Romano Donno Dott.Nichi Vendola

---